

ALLEGATO I

Titoli di studio esteri validi per l'accesso alle università

1. TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO DI ALMENO 12 ANNI

Tali titoli sono validi per l'accesso ai corsi di **laurea triennale ed ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico** presso le Università italiane purché consentano l'accesso ad un corso analogo a quello che viene richiesto in Italia presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono.

Nel computo dei dodici anni va considerato, ove ricorra, **l'anno prescolare** a condizione che:

- la frequenza di tale anno sia obbligatoria e parte integrante del curriculum;
- il programma preveda l'insegnamento della lettura e della scrittura della lingua materna e i primi elementi del calcolo aritmetico;
- tale anno si collochi non prima del compimento del sesto anno di età.

2. TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO INFERIORE AI 12 ANNI

Gli studenti dovranno presentare, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti:

- per il primo anno di studi universitari, nel caso di sistema scolastico locale di undici anni;
- per i primi due anni accademici, nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.

Tale certificazione accademica complementare a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di dodici anni di scolarità consente in Italia solo l'immatricolazione al primo anno accademico e l'iscrizione con abbreviazione di corso solo nel caso in cui la durata della frequenza universitaria sia superiore al periodo utile ad integrare il percorso scolastico mancante.

N.B.: Il titolo finale di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario può essere accettato quale titolo integrativo del percorso scolastico inferiore ai 12 anni.

3. TITOLI RILASCIATI DA ISTITUTI UNIVERSITARI DI STUDI ECCLESIASTICI CON SEDE IN ITALIA APPROVATI DALLA SANTA SEDE

Tali titoli dovranno essere vidimati soltanto dalle competenti autorità ecclesiastiche e debitamente legalizzati dalla Prefettura di Roma (Ufficio Bollo). I candidati in possesso dei titoli così vidimati e legalizzati, presentano all'Università o alla Rappresentanza competente solo la fotocopia del titolo medesimo e producono l'originale dopo le prove di ammissione, al momento dell'eventuale effettiva iscrizione.

4. TITOLO STATUNITENSE DI HIGH SCHOOL

Ai fini dell'immatricolazione al primo anno accademico, tale titolo deve essere seguito e integrato: da due anni completi del corso ulteriore di "College" e dalla conseguita idoneità per il passaggio al terzo anno, ovvero da un anno completo del corso ulteriore di "College" con la conseguita idoneità per il passaggio al secondo anno ed il superamento di quattro "Advanced Placements statunitensi" (APs), in materie diverse attinenti al corso di studio universitario richiesto. Se uno degli "Aps" è in italiano è da ritenersi valido per tutti i corsi accademici.

Per iscriversi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia è necessario:

- a) essere in possesso del diploma di "Bachelor of Arts" oppure "Bachelor of Science";
- b) aver studiato durante il corso quadriennale di un "College" determinate materie propedeutiche (pre-medical);
- c) aver conseguito le votazioni richieste per l'ammissione alle "medical schools" statunitensi.

L'Institute of International Education di New York è abilitato a rilasciare la indispensabile dichiarazione di ammissione di cui sopra.

5. TITOLI BRITANNICI

Tali titoli consentono l'immatricolazione se attestano almeno sei promozioni in materie diverse, di cui almeno tre a livello avanzato (A level) attinenti al corso di laurea o di diploma universitario richiesto ("course requirements"). Se una promozione a livello avanzato è in "italiano", la medesima è valida per tutti i corsi accademici.

6. TITOLI GRECI – “APOLITYRION”

Tali titoli consentono l'immatricolazione soltanto se conseguiti a partire dalla votazione media minima sufficiente di punti 10 su 20.

I candidati devono aver conseguito anche l'attestato di idoneità accademica denominato “VEVEOSSI PROSVASSIS”.

Ne sono esonerati solo ed esclusivamente coloro che risultino aver conseguito l'”Apolityrion prima del 1999 e documentino di essere stati residenti in Italia durante il triennio 1999/2001, coincidente con il periodo transitorio fissato dalla recente normativa greca per conseguire, in via di sanatoria, il predetto attestato.